

ARCHIVIO GENERALIZIO - Sezione Storica

Chierici Regolari Somaschi

n. MESSI . 5

Messina - Seminario

Messi 5

Copia See capitulo modificato e spiegato

Nota de Capitoli modificati, o meglio spiegati.

- 1° Conuengono i Padri Somaschi à venire al Gouerno d'J.º Sem^{rio} al primo tempo che si porrà, fatto il lor Capitolo prossimo ventuno, nel quale saranno designati i Padri, Rettore, Vicerettore, Confessore, Maestri, Prefetti, e fratelli Serventi, tanti quanti bisogneranno al numero di dieci, ò dodici per servizio d'J.º Sem^{rio}.
- 2° Che i Padri suddetti pro tempore haueranno la cura, e governo nel d'J.º Sem^{rio}, e sua fista e appellar con educare, ammaestrare, et insegnare i Pierici Alunni, e Convittori Pierici, ò Secolari nel santo timor di Dio, buoni costumi, e Dottrina Christiana, e più le letture humane, Rettorica, Csi di Conciencia, e le scienze Logia, Fisica, Sofia, e Teologia secondo la capacità di detti Alunni, e Convittori, come usare costuma la loro Religione in altri luoghi simili.
- 3° Che à detti Padri Somaschi sia dato il Gouerno del Sem^{rio}, e sua fista, e appella in perpetuo, libero, et indipendente da ognuno, ciò è, che i Padri non restino soggetti ad alcuno Deputato, ò Ministro di J.º Sem^{rio}. Mancasse differenze, che occorreranno nel gouerne spirituale, e temporale degli Alunni, e Convittori l'habba da maneggiare con far capo, e Padre solo Monsigⁿ ^{fforme} Arcivescovo, ò Rev^m Vicario Gen^{le}, intendendosi solamente di quello che spetta a soli Pierici, e Convittori, e non a Padri.
- 4° Che per lo perpetuo stabilimento della Relig^o Somascha in d'J.º Sem^{rio} si cerchi subito d'ottenere sopra di ciò il consenso, e Benepacio Apostolico, e però si compiaccia Monsigⁿ ^{fforme} di dar esso il primo suo consenso, et essere Promotore, e mezzo de suoi Ministri in Roma per conseguire il d'J.º consenso, e Benepacio Apostolico, non mancando d'aprire manutengere della Religione nel Gouerno del d'J.º Sem^{rio}. Intendendo i Padri d'J.º di non accettare ne venire in detto Gouerno in altra maniera, ciò è segnat^o d'acordo, e Benepacio Apostolico.

5° Che per sostentamento di uito, e uespri di D^r. Padri Somaschi siano loro pagati dal Procurator Generale di D^r. Sem^{rio}, o altro Ministro, che hauesse in suo potere effetti, Rendite, e presenti di D^r. Sem^{rio} per ciascheduno di D^r. P^ri Sacerdoti onice ueniette delle monetas di questo Regno di Sicilia: e per i Chierici Prefetti, e fratelli Ministro o altri della Religioⁿ necessaria che si troueranno al servizio di D^r. Sem^{rio} onice ueniette di detta moneta pognuno, da pagarsi pro rata ogni 3 mesi anticipatamente a poter fare le loro provisioni; dandosi sopra questo sufficiente cauchas per sicurezza di D^r. P^ri.

6° Che per i viatici che faranno i Padri della Religione tanto la prima uolta, quanto in altro tempo & l'auuenire sempre che uerranno per bisogno. è servizio del Sem^{rio}, come anco delle uisite che faranno i P.P. Superiori Maggiori della Religione siano provisti a spese di D^r. Sem^{rio} dal suo Procuratore secondo la fedele relazione che riceverà dello spese da detto P^ri nel viaggio: havendo di più il D^r. Sem^{rio} riguardo alle uagge de P^ri che partiranno di tempo in tempo dal Sem^{rio} & la sostituzione d'altri e ale infermità gravi che ponno uenire alli D^r. Padri.

7° Che i P^ri Padri siano provisti a spese del Sem^{rio} tanto nell' ingresso, quanto successivamente in ogni futuro tempo di tutti li mobili, utensili, e suppelletile necessaria per la Chiesa Appella, e casa, cioè fornimenti di camera, di letto, di refettorio, di cucina, et alor simili conforme Puto povero, e modesto della loro Religione Somasca. Come anco gli esercizi delle scuole, e congregⁿⁱ particolarmente de libri necessari a P.P. Maestri conforme la loro professione, e de scolari Alunni a spese del Sem^{rio}, quale hauera anco di provvedere di Medico, Barbiere, fauandaro, Cuoco, e Sottocuoco, quando la Religione non hauepe uomo del suo ordine, o altri che conduceversi i Padri, quali si dichiarano di non esser obligati in alcun tempo a nium risarcimento, e manutentione che bisognasse al D^r. Sem^{rio}.

8° Che gli alimenti degl' Alunni, e conciatori da farsi da Padri independentemente d'altri sia assignato ad D^r. P^ri per ciascuno di quelli tanto, quanto Monsg^o ^{ffmo} Arcivescovo o Rev^{mo} sua Vie^o Generale darlo, o con i Sigⁿⁱ Deputati del Sem^{rio} di concerto con D^r. P^ri

sarà stabilito, a quali si pagherà prorata del concertato per l'anno di & è in tre mesi anticipatamente dal Procuratore Gen^{le} del Sem^{inario} per poter fare in tempo le loro provisioni necessarie.

9.^o Che nelle Congregⁿⁱ, che si faranno da Monsig^{no} Arcivescovo, o Reu^{mo} Vicer^o. Gen^{le} con li Ufficii Geputati per interessi del Seminario massime quando si haueranno ad accettare Rievisi, o Concistori nel Sem^{inario}, o esaminargli vi sia sempre il Padre Rector, e in sua assenza il P. Vicerettore con il suo voto uguale alli altri come si usi della Religione, sud^{ta} in altri luoghi simili.

X.^o Che i P.P. Somaschi dopo hauere pigliato il poppello di D^o Sem^{inario} abbiano à permettere che ih Proc. Gen^{le} di D^o Sem^{inario} da eleggiti possa in ogni futuro tempo habitaro in D^o Sem^{inario} in Stanzze disgregate dalla habitatione de P.P., Concistori, e Alunni nell'istesse due Stanzze sotto, e sopra con sue cucinette che hoggia habita ih Proc. Gen^{le} di D^o Sem^{inario} e qui habbia hauere le Stanzze sotto lo stile di D^o Sem^{inario} per servizio suo, e del Sem^{inario}. Purche non tenga con se altre persone, se non quelle, che servono abuetamente arte, e al D^o Seminario, e queste non siano donne, ne persone ubriache, e di mala pratica; che in tal caso si dichiarano i Padri di licentiate non solo le dette persone ma anche ih Proc. istesso, quando egli non rimediasse al male, che vi fosse.

Coppia de Capitoli modificati
e piegati y niveler al rem.
a me prima

A. n^o. 25.

X